

**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

03 Terza sezione CIVILE

VERBALE a TRATTAZIONE SCRITTA DELLA CAUSA n. r.g.

tra

PARTE ATTRICE-OPPONENTE e

██████████ SRL GIA' BANCO ██████████ S.P.A.

PARTE CONVENUTA-OPPOSTA

Il Giudice Onorario Sabrina Luperini,

rilevato che i difensori delle parti hanno aderito all'invito di trattazione scritta dell'odierna udienza, dato l'avvenuto deposito nel fascicolo di causa telematico delle rispettive note di trattazione scritta;

preso atto delle conclusioni come precisate e/o richiamate dalle parti nelle rispettive note di trattazione, successivamente, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc

Il Giudice

dott. Sabrina Luperini

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ██████████/2021 promossa da:

██████████ (██████████), con il patrocinio dello avv. ██████████, elettivamente domiciliato in ██████████ presso il difensore avv. ██████████

PARTE ATTRICE contro

██████████ SRL GIA' BANCO ██████████ S.P.A. (██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in ██████████ presso il difensore avv. ██████████



## PARTE CONVENUTA

### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

#### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione

L'opposizione promossa dall'Avv. [REDACTED], avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2021 emesso dall'intestato Tribunale di Firenze in data 26.05.2021,- recante l'ingiunzione di pagamento a carico dell'opponente per la somma di € [REDACTED] e a carico della sig.ra [REDACTED] per la somma di € [REDACTED] e carico del sig. [REDACTED] per la somma, oltre interessi e spese di procedura, in forza della garanzia fideiussoria da questi prestata in favore della società [REDACTED] srl con riguardo alle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo dell'importo di € [REDACTED], concluso dalla società [REDACTED] S.r.l in data [REDACTED].2017 con [REDACTED] [REDACTED], non onorato -, è meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.

Orbene, in ordine logico, il primo motivo d'opposizione da considerare, tra quelli addotti dall'opponente [REDACTED], è quello relativo all'eccepito difetto del potere rappresentativo del soggetto " [REDACTED] S.p.a." che ha dichiarato di agire in via monitoria quale mandatario di [REDACTED]. In particolare l'opponente ha contestato che [REDACTED] S.p.a., ha giustificato i propri poteri rappresentativi di Banco [REDACTED] sulla base della procura speciale a rogito Notaio [REDACTED] di Milano del [REDACTED] 2019 rep./racc. n. [REDACTED], dalla quale tuttavia non individua in alcun modo né specifica quali siano i crediti da [REDACTED] affidati in gestione alla mandataria; la parte opponente ha avuto quindi ragioni di contestare che il decreto ingiuntivo opposto, in quanto non supportato da valida procura alle liti, è nullo e/o invalido e va pertanto revocato.

Nondimeno, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. C.Cass, sentenza n.3908/2016), il Giudice dell'opposizione, in caso di inefficacia del decreto ingiuntivo, non può esimersi dal giudicare nel merito della questione, dato che la domanda del monitorio, va configurata come domanda giudiziale ordinaria.

Nella fattispecie, è difatti la cessionaria [REDACTED] srl, che, all'atto della propria costituzione nel presente giudizio, nel dedurre di essersi resa cessionaria nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario del credito azionato in via monitoria, i cui obblighi pubblicitari sarebbero stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a richiedere, in caso di dichiarazione di inefficacia del decreto, la condanna della parte opponente al pagamento in proprio favore, della somma già fatta oggetto di ingiunzione.

Si impone pertanto l'esame dell'ulteriore motivo di opposizione sollevato, relativamente al difetto di legittimazione attiva della società opposta.

Nel nostro ordinamento, come noto, si possono far valere in giudizio soltanto quei diritti che si "affermano" come diritti propri e la cui titolarità passiva si "afferma" in capo a colui contro il quale si propone la domanda (art. 81 cpc).

La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la legittimazione ad agire o contraddire è una "condizione dell'azione", intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione nel merito, vale a dire come identità tra colui che esperisce o contrasta l'azione e colui al quale la legge riconosce il potere



di proporla o contrastarla, sicché tutte le questioni sull'effettiva titolarità del diritto riguardano il "merito" ( cfr. sentenza Corte di Cassazione S.U. n. 2951/2016).

Nella fattispecie, vertendosi nell'ambito di opposizione a decreto ingiuntivo, va tenuto di conto del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (cfr. ex pluris Cass. sent. n. 6421/2003), secondo il quale, *"nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quello di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori..."*, e *"l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché l'insufficienza o anche la mancanza di prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa, non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza nel merito della pretesa"* (Cass. 5192/98).

Ora, applicando le susposte nozioni al caso di specie, deve ritenersi che [REDACTED] srl, da un lato, non è priva di "legittimazione attiva" in senso stretto, purtuttavia, dall'altro lato, la predetta, in esito alle eccezioni mosse dall'opponente, non ha dato prova di essere invero il soggetto allo stato titolare della pretesa sostanziale dedotta nel procedimento monitorio e nel presente giudizio di opposizione.

L'opponente, ha ritenuto di aver sufficientemente provato la titolarità del credito fatto oggetto dell'ingiunzione opposta, mediante produzione dell'avviso di pubblicazione dell'operazione di cessione dei crediti in Gazzetta Ufficiale, pubblicazione che, come rilevato nella qui richiamata ordinanza del [REDACTED] 2022 con cui è stata respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, *non individua il contenuto del contratto di cessione.*

Va rilevato che secondo quanto disposto dall'art. 58 co. II, TUB, ai fini dell'opponibilità della cessione ai debitori ceduti, la banca cessionaria deve dar notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione e pubblicazione della stessa, rispettivamente, nel registro delle imprese e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; detta disposizione, non impone un contenuto informativo minimo, e, a tal riguardo secondo la più recente giurisprudenza sia di merito che di legittimità, occorre che l'avviso contenga criteri specifici e precisi atti a determinare i crediti inclusi ovvero esclusi dalla cessione, di guisa che, a maggior tutela del debitore ceduto, ai soggetti coinvolti, come nella fattispecie, in una cessione in blocco, è richiesto di assolvere all'adempimento di cui all'art. 58 TUB con il maggior grado di dettaglio possibile, con descrizione più specifica possibile nell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale dei criteri di individuazione dei crediti ricompresi nel perimetro della cessione (Corte di Cassazione n. 5617 del 28 febbraio 2020, -secondo la quale la pubblicazione in G.U. può costituire, al più, elemento indicativo della cessione, ma non è in grado di conferire certezza- nella sua "*minima struttura informativa*"; (Trib. Prato sent. 102/2023; Tribunale Bologna del 3.6 2022 est, Donati; Trib. Treviso, sentenza n. 26248 del 2 dicembre 2021; Tribunale Verona, sentenza n. 26251 del 29 novembre 2021); secondo detta giurisprudenza, in particolare, l'avviso pubblicato in G.U., in quanto dichiarazione di scienza proveniente da terzi, oltre a non avere valore confessorio, fa prova solamente con riferimento alla provenienza della dichiarazione, e al più può assumere una valenza soltanto indiziaria, liberamente valutabile dal giudice .

Nella fattispecie, l'atto di cessione depositato dalla cessionaria, al pari della procura rilasciata ai fini della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, non consentono di rinvenire nella cessione il contratto di finanziamento da cui deriverebbe il credito per cui è causa.

L'opposizione va pertanto accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, dato che la parte opposta non ha dato prova di avere la titolarità della posizione creditoria oggetto di lite.

Restano conseguentemente assorbite le ulteriori questioni trattate dalle parti.

Le spese vengono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo secondo le tabelle allegate al D.M. 147/2022, ridotti per la fase istruttoria e decisionale tenuto di conto che la decisione avviene a seguito di discussione orale e su istruttoria documentale.

- P.Q.M. -



Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2021 emesso dall'istesso Tribunale di Firenze, così provvede:

-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il suddetto decreto;

-condanna la società convenuta [REDACTED] srl, nella persona del suo legale rappresentante p.t., alle spese di lite che sono liquidate in favore della parte opponente [REDACTED], in euro 3.500,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali;

*Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.*

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti ed allegazione al verbale dell'odierna celebratesi in modalità cartolare. 10 maggio 2023

Il Giudice

dott. Sabrina Luperini

TUTTODEBITORI

BLOCCA ASTE  
ANNULLA IL DEBITO

